



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 DEL 11-12-24

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11. 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 07.08.2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- che, fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il Decreto n. 97/2016 ha introdotto un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;
- che, sostanzialmente, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;

PRESO ATTO che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal Legislatore, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 del citato Decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla Legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;

- l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del citato Decreto n.33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

RICHIAMATE le Linee Guida Anac di cui alla delibera n. 1309 del 28.12.2016, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.97/2016, recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato, predisposte dall'1'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE le succitate Linee guida al paragrafo 3, invitano i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare :

- Adeguate soluzioni organizzative, al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso;
- una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

ATTESO CHE in linea con le raccomandazioni e i suggerimenti formulati da Anac nelle più volte citate linee-guida si rende opportuna l'adozione di un unico Regolamento che disciplini in modo organico e coordinato i profili applicativi dell'accesso civico "semplice" e generalizzato e dell'accesso documentale previsto dalla Legge n.241/1990, così da favorire comportamenti quanto più possibile univoci da parte degli uffici destinatari delle richieste di accesso, regolamento contenente in via esemplificativa il modello di istanza nell'ottica di favorire la conoscenza e il corretto utilizzo di tali istituti da parte degli interessati;

VISTO lo schema di "**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI**", composto da n. 24 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la Circolare n. 2/2017 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";

ACQUISITO sulla proposta di cui alla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;

PRESO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione, non necessita il parere di regolarità contabile con la attestazione della copertura finanziaria, non avendo la stessa effetti diretti o indiretti sul bilancio finanziario dell'Ente;

DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare il "**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI**", composto da n. 24 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che, ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e' il Segretario Generale dell'Ente;
4. di dare atto che lo stesso verrà pubblicato nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale